



Ordine Costantiniano Ortodosso di San Giorgio
(Dinastia Cernetic/Tchernetich/Cernojevic/Crnoevic)





Costituzioni/Statuti

Capitolo I – Natura e Finalità dell’Ordine

Art. 1 – L’Ordine Costantiniano Ortodosso di San Giorgio della Dinastia Cernetic di Montenegro e Macedonia è, da remotissima origine, una corporazione religiosa e cavalleresca a carattere dinastico, facente parte del patrimonio araldico inalienabile e imprescrittibile dell’antica Casata porfirogenita delle Loro Altezze Imperiali e Reali Cernetic, noti anche come Cernojevic, Crnoevic, Cernovichio, Zarnovicchio, Cernovicchi, ecc., discendenti legittimi in linea retta maschile dagli Augusti Imperatori Romani d’Oriente e pure discendenti dal Santo Imperatore Costantino I il Grande, al quale si fa risalire l’origine stessa dell’Ordine Costantiniano e perciò Sovrani Pretendenti al Trono Imperiale di Bizanzio/Costantinopoli, pure discendenti dagli Imperatori di Romania, di Grecia e dai Despoti di Bulgaria, Principi Sovrani di Montenegro, Macedonia, Albania, Serbia, Voivodina. Giuridicamente l’Ordine in questione è un Soggetto di Diritto Internazionale, con personalità giuridica pubblica, sempre di Diritto Internazionale, in quanto inseparabilmente ed intimamente legato ad un potere sovrano almeno in titolo.

Art. 2 – La sede principale dell’Ordine è quella della residenza (e/o del domicilio) del Suo Gran Maestro Ereditario, salvo che questi non decreti diversamente. Egli può anche decretare l’istituzione di sedi secondarie dell’Ordine nelle località ritenute più opportune. Tutte le predetti sedi dell’Ordine, direttamente destinate al perseguimento dei propri fini istituzionali, godono, poiché Soggetto di Diritto Internazionale, tradizionalmente dei privilegi e delle immunità solitamente accordati alle Rappresentanze Diplomatiche Estere regolarmente accreditate. I locali, gli archivi ed in genere tutti i documenti, che appartengono o sono comunque in possesso dell’Ordine, sono perciò inviolabili, rammentando che essendo l’Ordine di natura vocazionalmente religiosa, esso è protetto anzitutto da quanto disposto dagli articoli 18 e 20 della “*Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo*” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

Art. 3 – Le finalità precipue dell’Ordine, conciliate con le mutate esigenze dei tempi, sono le seguenti: glorificare la Santissima Croce e propagare la conoscenza della Fede Cristiana, perpetuare le gloriose, onorevoli e nobili tradizioni della più antica e virtuosa Cavalleria Cristiana nel Mondo Moderno, in cui è più che mai urgente e necessario che gli Uomini di Buona Volontà e di Merito si associno liberamente per combattere uniti il Male in ogni suo aspetto e per difendere alacramente i valori perenni dello Spirito; l’aiuto alle Missioni ed alla Chiesa che soffre, sempre più attaccata dai terroristi antiCristiani; riaffermare così il primato dell’Anima sul Corpo, debellare l’invaso materialismo in tutti i campi, propagandare assiduamente la glorificazione della Santissima Croce e della Santissima Madonna, Maria, Madre di Dio e la Fede nella Vita Eterna alla luce degli insegnamenti evangelici comuni a tutte le Chiese che si riferiscono a Nostro Signore Gesù Nazareno, il Cristo, l’Unto di Dio, promuovere, proteggere, tutelare sia la Religione Cristiana, sia i luoghi di Culto, sia le Popolazioni Cristiane dagli attacchi vili e feroci dei satanici terroristi anti-Cristiani istituendo, allo scopo, precisi Trattati di Amicizia con Istituzioni Religiose Non Cristiane ma egualmente attaccate per la Loro Natura pacifica e pacifista, tutelare anche, concretamente e positivamente, nell’ambito della legalità, i Diritti Umani, senza settarie distinzioni di razza, di credo religioso, politico e di altre tipologie, perché il benessere, economico, morale e dello Spirito sia gradualmente esteso a sempre più larghi strati popolari, perché non ci sia più la fame, perché sia eliminata la disoccupazione, la sotto-occupazione, la miseria, l’emarginazione, perché sia preservata l’armonia, la serenità, la Pace, perché ci sia sempre più libertà, perché la Giustizia Sociale diventi sempre di più una realtà autentica. Tutto ciò premesso, l’Ordine non possiede né scopi, né attività di lucro, perseguendo invece, con autentici zelo, dedizione e devozione, esclusivamente fini di:

- a) Religione, nel migliore Spirito Ecumenico ed Interreligioso;
- b) Cavalleria, secondo la più genuina Tradizione Costantiniana;
- c) Assistenza Medica ed Ospedaliera, Beneficenza, Carità, Umanità, Filantropia, aiuto agli orfani, agli studenti poveri e a chi si trovi in gravi ristrettezze economiche, nonché alle ragazze-madri, alle famiglie numerose, a quelle bisognose dei carcerati ed ai liberati dal carcere poveri, ecc.;
- d) Istruzione, Insegnamento, Educazione, Cultura, Didattica, Studio, Ricerca, Scienza, Storia, Arti, Lettere, Musica, ecc.

Art. 4 – Dell’Ordine possono far parte Uomini e Donne, di qualsiasi nazionalità o anche apolidi, che posseggano i meriti, la condizione sociale, la condotta morale, civile e religiosa per esservi ammessi. In casi eccezionali, valutati singolarmente dal Gran Maestro Ereditario, l’Ordine può essere conferito anche ai Non Cristiani, purché non nemici del Cristianesimo e dei Cristiani, che abbiano acquistato speciali benemerienze verso la gloriosa Milizia Aurata Costantiniana o abbiano acquisito alte benemerienze nei confronti dell’Umanità e della Casata Cernetic di Montenegro e Macedonia. Possono altresì essere aggregate all’Ordine, nei limiti degli accordi/trattati che di volta in volta, saranno eventualmente stipulati, anche le Persone Giuridiche (cioè le Associazioni, le Fondazioni, le Unioni, gli Istituti e tutti gli altri Enti Morali comunque classificati) che perseguano scopi simili a quelli previsti dal precedente articolo. Il Gran Maestro Ereditario potrà decidere, di “*Motu Proprio*” di gemellare l’Ordine Costantiniano diretto ad altri Ordini Cavallereschi o di Merito.

Art. 5 – Nessuno può essere ammesso all’Ordine, se non faccia regolare domanda; lo stesso (o la stessa) in possesso dei meriti morali e civili per fare parte dell’Ordine e che le affermazioni del candidato, fatte nella domanda circa le proprie qualità, Titoli, Status, ecc., corrispondono a verità, sotto pena, in caso di falsità, della immediata espulsione dall’Ordine del o della postulante, per indegnità. Egualmente espulso dall’Ordine per indegnità grave sarà il Cavaliere o la Dama che

dovesse macchiarsi di Ingiurie e/o Diffamazione e/o Diffamazione Aggravata a mezzo stampa ai danni sia del Gran Maestro Ereditario, sia dell'Ordine, sia della Dinastia stessa. Nella domanda, diretta esclusivamente al Gran Maestro Ereditario, il o la postulante, oltre tutte le proprie generalità e qualità, deve dichiarare di avere preso esatta conoscenza delle presenti Costituzioni. Dalla Domanda in questione sono dispensate quelle Persone ai quali l'Ordine venga conferito "*Motu Proprio*" del Gran Maestro Ereditario.

Art. 6 – Le domande di ammissione nell'Ordine debbono essere trasmesse, per la loro definizione, direttamente al Gran Maestro Ereditario o ai Suoi Delegati.

Capitolo II – Del Principe Gran Maestro e dei Suoi Successori

Art. 7 – L'Ordine ha per Capo Supremo, salvo diversa designazione di suscettibilità dell'ultimo Principe Gran Maestro Ereditario, il legittimo rappresentante dell'antica porfirogenita Casata Cernetic, discendenti dagli Augusti Imperatori Romani d'Oriente e perciò Capo di Nome e d'Arme della Dinastia stessa, col Titolo di Gran Maestro Ereditario. Come tale, Egli ha tutti i Diritti e tutte le Prerogative che derivano da questa suprema dignità e li esercita conformemente alle disposizioni delle presenti Costituzioni, dei presenti Statuti, e conformemente alle Leggi Dinastiche ed agli Usi e Costumi Familiari. Egli specificatamente gode di speciali Diritti Sovrani, inerenti jure sanguinis sia alla Sua Persona, sia a quelle di tutti i Suoi Discendenti Legittimi e naturali in perpetuo, in linea primogeniale maschile, cioè ai futuri Capi di Nome e d'Arme della Sua Casa; in altre parole, ai futuri Pretendenti al Trono Imperiale di Costantinopoli e agli altri spettanti dinasticamente al Casato Cernetic di Montenegro e Macedonia. Seguendo le Legge Nobiliari e Dinastiche di Bisanzio, nel caso di mancanza di un Erede Maschio, il Titolo di Capo di Nome e d'Arme del Casato e di Gran Maestro Ereditario degli Ordini Dinastici, potrà passare per Linea Femminile ovvero per Adozione Legale. Il Gran Maestro Ereditario altresì rappresenta legalmente l'Ordine in tutte le Sue relazioni, in tutti i Suoi atti e di fronte ai terzi; garantisce la costante, coscienziosa osservanza delle presenti Costituzioni, sia nel loro insieme che nelle singole parti; cura gli interessi sia dell'Ordine che della Dinastia e ne controlla le amministrazioni. Al Gran Maestro Ereditario, quale Capo di una Dinastia Imperiale, Reale e Despotale, spetta il Trattamento di "*Altezza Imperiale e Reale*". Medesimo trattamento spetterebbe nel Caso l'Erede designato fosse un Adottivo, fermo restando un Rogito Notarile a comprova della Adozione Dinastica Legale. Stesso discorso per eventuali disposizione testamentarie. Il Principe Gran Maestro ancora privo di prole provvederà, nelle more di un Erede, ad indicare precise disposizioni in busta chiusa, depositata ad un Notaio o ad altra Persona di Sua fiducia. Il Gran Maestro Ereditario può emanare nuove Leggi e Statuti e, incontrandovi difficoltà, interpretarle; può similmente abrogare le vecchie Leggi, quando e come lo giudicherà opportuno secondo la Sua saggezza.

Art. 8 - Qualora il Gran Maestro Ereditario scegli come erede un minore di età, questo ultimo sarà supportato da un Reggente.

Art. 9 – Il Principe Gran Maestro può, per eccezionali circostanze, rinunciare, per un periodo superiore ad un anno o per sempre, al Magistero dell'Ordine, in favore di un degno successore designato. In tal caso il rinunziante assumerà i Titoli Onorifici di "*Alto Patrono*" e "*Gran Maestro Emerito*". Nel caso in cui però, colui (o colei) in favore del/della quale si è rinunciato al Magistero dell'Ordine, dimostri, vivente il Gran Maestro Ereditario, incapacità a reggerne le sorti e/o comunque, si macchi di una qualsiasi forma di indegnità incompatibile con l'Onore di un Nobile e Cavaliere, la rinuncia cadrà "*ipso facto*", nel nulla "*de jure*"; l'Alto Patrono-Gran Maestro Emerito rientrerà così, senza ulteriori formalità nei Suoi pieni Diritti e nei Suoi pieni poteri di Gran Maestro

Ereditario e potrà nuovamente disporre del Magistero, sia continuandone a reggere le sorti, sia indicando formalmente un nuovo Gran Maestro Ereditario.

Art. 10 – Il Gran Maestro, quanto così ritiene opportuno, può delegare tutti i poteri relativi alla suprema carica dell'Ordine ad un Gran Maestro pro tempore (per periodi di impossibilità a regnare da 1 giorno ad un anno), al quale è dovuto, se non Altezza, Altezza Serenissima, Altezza Imperiale, Altezza Reale o Altezza Imperiale e Reale, il trattamento di Sua Eccellenza. Il Gran Maestro pro tempore deve essere nominato con Lettere Patenti del Gran Maestro Ereditario e scelto preferibilmente fra i decorati della Gran Croce di Giustizia dell'Ordine, con un Titolo Nobiliare da Principe o, perlomeno, da Duca. Tutti gli atti rilevanti relativi all'Ordine compiuti dal Gran Maestro pro tempore, sino alla eventuale revoca od alle volontarie dimissioni dall'alta carica debbono dallo stesso essere tempestivamente notificati al Gran Maestro Ereditario per la loro regolarità. Nel malaugurato caso di morte del Gran Maestro Ereditario, il Gran Maestro pro tempore deve immediatamente rassegnare le dimissioni nelle mani del legittimo successore nel Magistero Ereditario dell'Ordine (o Adottivo Legale dell'Ordine).

Art. 11 - nell'esercizio della Sua Alta Potestà, il Gran Maestro può chiamare come coadiutori un certo numero di Cavalieri, fra i più chiari dell'Ordine e fra i più ricchi di Nobiltà, ai quali possono essere affidati, a Sua discrezione, a titolo onorifico e gratuito, per una durata indeterminata, oppure con diritto ereditario, cariche e compiti diversi come: Gran Cancelliere, Grande Araldico, Storiografo Ufficiale del Casato, Gran Cerimoniere, Gran Tesoriere, Gran Priore, Grande Giureconsulto, Protettore Spirituale del Casato, ecc.

Capitolo III – Delle Nomine e delle Promozioni

Art. 12 – Esclusivamente il Principe Gran Maestro dispone, nella Sua Saggezza, di tutti i conferimenti di nomine, trattamenti ed onori, così come sono previsti dalle presenti Costituzioni/Statuti, o che in avvenire saranno eventualmente istituiti dal Consiglio dell'Ordine con appositi regolamenti.

Art. 13 – I gradi nei quali l'Ordine si distingue sono, per gli Uomini: Cavaliere di Gran Croce decorato del Collare, Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Cavaliere. Per le Donne invece, ai gradi di cui sopra corrispondono quelli di: Dama di Gran Croce decorata del Collare, Dama di Gran Croce, Dama di Commenda con Placca, Dama di Commenda, Dama.

Art. 14 – La placca da Grande Ufficiale è più piccola di quella relativa al grado di Gran Croce. Gli appartenenti alla categoria di Giustizia hanno facoltà di fare placcare in oro la stella della placca.

Art. 15 – Per speciale grazia o "*Motu Proprio*" del Gran Maestro Ereditario, i gradi di Commendatore, Gran Croce e Gran Croce decorato del Collare, possono diventare di natura mista, cavalleresca (equestre)-nobiliare, diventando Ereditari maschi e Femmine, eventualmente anche per adozione.

Art. 16 – Seguendo la Tradizione Costantiniana plurisecolare, l'attribuzione della Gran Croce con o senza il Collare, porta seco, in speciali casi e con lettere patenti apposite, il Titolo di Conte Palatino. Questo, ad personam, ad vitam, potrà, eventualmente, essere reso Ereditario dal Gran Maestro Ereditario, con un Decreto ad hoc, per nuovi meriti acquisiti. Tale titolo di Conte Palatino non è automatico ma appunto necessita di uno speciale Decreto Magistrale.

Art. 17 – Nel caso in cui un Cavaliere o una Dama decidessero di donare quantità di danaro o comunque oggetti di valore o proprietà all’Ordine, per il raggiungimento delle finalità religiose dello stesso, il Gran Maestro emetterà un Decreto di concessione di Giuspatronato alla Famiglia del Donatore o della Donatrice, rendendo Ereditario il Titolo di Commendatore ovvero di Gran Croce decorato o meno del Collare. L’ottenimento del Giuspatronato fa entrare nella Nobiltà chi non fa parte del Ceto Nobile, donando, “*de jure et ipso facto*”, salvo gradi maggiori, il Titolo di “*Nobile*”.

Art. 18 – I Cavalieri e le Dame dell’Ordine si distinguono in quattro categorie: di Giustizia, di Grazia (o Jure Sanguinis), di Merito, Ecclesiastica. Prelati di Nobile Famiglia saranno iscritti in entrambe le categorie. Nella prima, fanno parte i Membri delle Famiglie con una Nobiltà antica e generosa, nella seconda le Famiglie Nobili ma con una Nobiltà recente, nella terza, per esclusione, le persone meritevoli ma Borghesi, nella quarta i Membri del Clero, anche se non Cristiano. Per l’ammissione alle prime due categorie i postulanti sono tenuti a presentare la documentazione relativa ai Titoli ed ai Trattamenti vantati. Il requisito della Nobiltà, non è peraltro fine a sé stesso, ma deve impegnare viepiù chi lo possiede a seguire le preclari orme dei propri Nobili Avi, tenendo una condotta esemplare in tutti i campi dello Spirito e della Vita Sociale, in modo da costituire una parte eletta della Umanità.

Art. 19 – Il Principe Gran Maestro può, in casi eccezionali, derogare alle disposizioni contenute in questi Statuti, e in virtù delle Sue Supreme Prerogative, dispensare il candidato o la candidata dalla presentazione di tutte le prove prescritte. Il numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non deve essere superiore a cinquanta, ricollegandosi spiritualmente, misticamente ed esotericamente a quelli dei “*Compagni*” eletti personaggi prescelti da Costantino il Grande per la Custodia del Labaro e come Sua speciale Guardia Imperiale; ciascuno di essi ha diritto al Titolo Onorifico ed al Trattamento di Eccellenza. I Gran Croce di Giustizia decorati del Collare hanno diritto al Titolo Onorifico di Cugino del Gran Maestro Ereditario. Nel numero di cinquanta sopra detto non sono compresi: i Principi Imperiali, Reali, Despotali nonché gli Eminentissimi Cardinali di Santa Romana Chiesa e gli Alti Gradi delle Chiese Ortodosse.

Capitolo V – Del Giuramento

Art. 20 – Gli insigniti, al momento della consegna della Lettera Patente di ammissione nell’Ordine, debbono sottoscrivere, su di un apposito modulo, il seguente Giuramento solenne, il quale sarà controfirmato da due Cavalieri o Dame testimoni dell’impegno assunto volontariamente: “*Io ... – titolo, cognome e nome – nella mia qualità di ... (Cavaliere, Dama, Commendatore, Dama di Commenda, ecc.) del Sovrano Ordine Costantiniano Ortodosso di San Giorgio, prometto e giuro davanti a Dio Onnipotente, di osservare lealmente le Costituzioni dell’Ordine, delle quali ho preso esatta conoscenza; di serbarmi in perpetuo devoto, leale, fedele ed obbediente al Gran Maestro Ereditario e, per Lui, anche agli altri Dignitari dell’Ordine e del Sovrano Casato Cernetic, nelle cose riguardanti questo ultimo, la disciplina di esso, nonché la buona Morale; di avere sempre di mira i Nobilissimi scopi etici e religiosi che l’Ordine si prefigge; di adempiere tutti gli obblighi inerenti ai doveri del mio stato; d’osservare e rispettare esemplarmente i Precetti della mia Religione e le Leggi della mia Patria; di sostenere e promuovere alacramente e difendere, unguibus et rostro, con la parola e con l’opera, le azioni, il prestigio dell’insigne Ordine Cavalleresco al quale mi onoro fieramente di appartenere e di combattere con tutti i mezzi i Suoi nemici ed i nemici del Bene; di prestarmi, infine, per tutte le opere di Carità verso il prossimo, secondo i mezzi a mia disposizione. Così Iddio mi aiuti!*”.

Capitolo VII – Della Bandiera, del Motto e della Festa dell’Ordine.

Art. 21 – La bandiera, segno atto a far valere “*erga omnes*” la sovranità dell’Ordine, è data da un drappo di tessuto d’argento o bianco, di forma rettangolare, con sovrapposta al centro la croce vermiglia dell’Ordine. È normalmente depositata nella Sede del Gran Maestro Ereditario.

Art. 22 – Ogni Associazione Nazionale dell’Ordine possiede una propria bandiera, uguale a quella descritta nell’articolo precedente, con aggiunto, nella lingua del relativo Stato, lungo il lato inferiore: “*Associazione Nazionale...*” Ed il nome dello Stato sotto forma aggettivale.

Art. 23 – Il Motto dell’Ordine è: “*In Hoc Signo Vinces!*”.

Art. 24 – La Festa dell’Ordine è il 7 maggio (calendario Ortodosso) e il 23 Aprile (calendario Cattolico), giorno consacrato a San Giorgio il Megalomartire, Protettore dell’Ordine Costantiniano e di tutta la Cavalleria Cristiana. Protettrice dell’Ordine è la Santissima ed Immacolata Madonna, Madre di Dio, e San Michele Arcangelo.

Art. 25 – L’Ordine potrà denominarsi in sigla, in acronimo, per ragioni di spazio, di brevità.

Capitolo VIII – Delle Medaglie.

Art. 26 – Il Gran Maestro può premiare sia gli insigniti dell’Ordine, che si sono distinti, in speciali ed eccezionali circostanze, nei confronti dell’Ordine stesso, sia coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che pur non facendo parte dell’Ordine Costantiniano Ortodosso di San Giorgio, si siano resi benemeriti delle Scienze, delle Lettere, delle Arti, della Musica, nell’Industria, nel Commercio, nel Lavoro, nelle distinte carriere, Civili e Militari, conferendo loro la Medaglia di Benemerenza (che non rende però membri dell’Ordine coloro i quali non ne fanno già parte), che è aurata, d’argento e di bronzo a seconda dell’entità dei meriti.

Art. 27 – Il Principe Gran Maestro può altresì conferire delle Medaglie Commemorative, coniate ugualmente aurate, d’argento e di bronzo, per celebrare fatti solenni o avvenimenti di singolare importanza per l’Ordine. I relativi Regolamenti istitutivi delle predette Medaglie Commemorative, come pure di altre forme di onori, saranno emanati dal Consiglio dell’Ordine e/o di “*Motu Proprio*” del Gran Maestro Ereditario.

Capitolo IX – Dei Corpi Diplomatico e Consolare nonché delle Circoscrizioni Territoriali.

Art. 28 – Il Gran Maestro Ereditario, alla scopo di diffondere l’Ordine, come Religione e come Soggetto di Diritto Internazionale, nei confronti sia di altri Ordini Cavallereschi e/o di Merito, sia degli Stati – con il Diritto di Rappresentanza Diplomatica Attiva e Passiva – e di garantirne il retto funzionamento in ogni luogo ed in ogni tempo e circostanza, può nominare, oltre ad Ambasciatori

Straordinari, un Ministro Plenipotenziario per ogni Stato e Consoli con una determinata circoscrizione territoriale.

Art. 29 – Ai predetti rappresentanti diplomatici e consolari possono essere rilasciati dall’Ordine, secondo le consuetudini internazionali, apposite credenziali e, dal momento in cui dovesse pervenire uno o più riconoscimenti pieni statuali, appositi Lasciapassare Diplomatici. La prerogativa di fruire di una credenziale e/o eventualmente di un Passaporto Diplomatico dell’Ordine è estesa, per ragioni dinastiche e di opportuno riguardo, al Gran Maestro Ereditario e alla Sua Famiglia, nonché ai più alti Dignitari dell’Ordine.

Art. 30 – Gli Ambasciatori Straordinari e i Ministri Plenipotenziari, quali Rappresentanti Diplomatici, hanno diritto al Trattamento di Eccellenza e possono essere accreditati presso i rispettivi Grandi Maestri di altri Ordini e i rispettivi Capi di Stato, ove l’Ordine gode di speciali privilegi e riconoscimenti. Il Titolo di Ministro Plenipotenziario dell’Ordine può, peraltro, essere conferito dal Gran Maestro Ereditario, al pari del Titolo di Console, anche *ad honorem* (Ministro Plenipotenziario Onorario, Console Onorario), a persone di alta posizione socio-culturale e benemerite verso l’Ordine stesso e la Dinastia Cernetic di Montenegro e Macedonia

Art. 31 – I Gran Maestri e i Capi di Stato di cui all’articolo precedente possono, a Loro volta, accreditare un proprio Rappresentante Diplomatico, con lo stesso Titolo, presso l’Ordine.

Art. 32 – Le nomine dei Rappresentanti di cui agli articoli 46 e 49, anche se onorarie, avvengono normalmente in seguito ad un reciproco gradimento delle due Alti Parti.

Art. 33 – Il Ministro Plenipotenziario rappresenta ufficialmente l’Ordine nel proprio Stato, per gli affari inerenti all’Ordine stesso. I Consoli, anche se Generali, in linea subordinata, rappresentano l’Ordine nella propria Circoscrizione Territoriale (Regionale o Provinciale).

Art. 34 – Se nello Stato, Circoscrizione di un Ministro Plenipotenziario, il Gran Maestro Ereditario stima, ritiene opportuno, nella Sua saggezza, di riunire tutti i Cavalieri e le Dame, residenti in tale Stato, in una Associazione Nazionale, questa, secondo le Leggi dello Stato in cui si costituisce, avrà un proprio Statuto ed un proprio Consiglio che dovranno ottenere preventivamente l’approvazione del Gran Maestro Ereditario. Questo ultimo, potrà anche nominare Ambasciatori at Large e, se lo riterrà opportuno, anche sciogliere le Associazioni Nazionali di cui alla prima parte di questo articolo, accentrando ogni cosa nelle Sue mani.

Capitolo X – Dei Tribunali dell’Ordine.

Art. 35 – La funzione giurisdizionale nell’Ordine è esercitata da Tribunali di Prima istanza e da Tribunali (Corti) d’Appello. Il Tribunale di Prima Istanza si compone di un Presidente e di due Giudici. Il Tribunale (Corte) d’Appello, si compone di un Presidente e di quattro Giudici.

Art. 36 – Aderendo volontariamente all’Ordine e diventandone Membri, si accetta di sottoporre eventuali liti, esclusivamente ai Tribunali dell’Ordine ed alla Giustizia di questo ultimo, evitando contenziosi nei Tribunali Statali o comunque Pubblici.

Art. 37 – Oltre che per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, per dirimere eventuali controversie fra gli insigniti dell’Ordine, siano essi Cavalieri e/o Dame, o fra gli insigniti e gli

Organi dell'Ordine stesso, la lite deve essere sottoposta al giudizio dell'apposito Tribunale, che è composto da Cavalieri scelti dal Gran Maestro Ereditario fra quelli di più specchiata moralità e maggiore cultura, preferibilmente Magistrati Ordinari, Avvocati, Dottori in Giurisprudenza e/o Professori in Materie Giuridiche, che siano quindi particolarmente Esperti in Materia.

Art. 38 – Tali Organi Giudiziari, che durano in carica un quinquennio e sono tacitamente rinnovati salvo decreto contrario del Gran Maestro Ereditario dimissione di uno o più dei Membri, trasmettono tutte le Sentenze pronunciate, debitamente motivate, al Gran Maestro Ereditario, per la necessaria ratifica. Appositi Regolamenti detteranno le procedure e determineranno le competenze e quanto di altro necessario e/o attinente al buon funzionamento dei Tribunali sopra detti.

Art. 39 – Le Pene che, secondo la gravità delle colpe, possono essere inflitte dal Gran Maestro Ereditario ai Cavalieri o alle Dame che dovessero venir meno alle Regole dell'Onore ed alle Regole della Correttezza e della Lealtà nei confronti dell'Ordine e della Casa Sovrana Fonte di Onori e sorgente dell'Ordine stesso, che dovessero violare il Giuramento previsto in questi Statuti, sono le seguenti:

- a) la censura;
- b) la sospensione a tempo determinato;
- c) la sospensione a tempo indeterminato;
- d) La espulsione.

Art. 40 – Nessuna delle Pene sopra menzionate potrà essere applicata:

- a) Se non dopo avere scrupolosamente vagliati tutti i fatti, tutte le circostanze, eventuali attenuanti ed esimenti;
- b) Se non sia stato udito l'incolpato o l'incolpata nella Sua difesa.

Art. 41 – L'espulsione dall'Ordine potrà tuttavia essere decretata anche senza l'ultima modalità stabilita all'articolo precedente, per motivi che il Gran Maestro Ereditario, nella Sua saggezza, riterrà assai gravi per la persona incolpata e/o lesivi del prestigio, dell'onore, del decoro, della fama dell'Ordine stesso e/o del prestigio, dell'onore, del decoro, della fama del Porfirogenito Casato dei Cernetic. Alla espulsione è sempre connessa, “*de jure et ipso facto*”, la revoca di tutte le concessioni precedentemente elargiti dal Gran Maestro Ereditario, che quindi si estinguono automaticamente. La possibilità della espulsione per affermazioni denigratorie, offensive verso l'Ordine, verso la Dinastia, per Diffamazione aggravata a mezzo Stampa. Dal momento che nella Sua saggezza, il Gran Maestro Onorario ritiene che la responsabilità sia personale, nel caso di Titoli Ereditari, pur essendo cancellati al colpevole, resteranno ai familiari (ad esempio alla prole), sempre che questi ultimi non seguano le orme della persona espulsa.

Art. 42 – Gravi atti di sterili esibizionismi, da parte degli insigniti, ritenuti lesivi del prestigio, dell'onore, del decoro, della fama dell'Ordine e/o del Suo Gran Maestro Ereditario e/o della Porfirogenita Dinastia Cernetic, potranno essere sanzionati dalla Censura alla Espulsione, questa ultima assai probabile nel caso di fattispecie onerose e/o recidive e/o reiterate. A titolo esemplificativo, l'Ordine, ed in primis il Principe Gran Maestro, non apprezza particolarmente chi, sui Mass Media, ad esempio e soprattutto su Internet, pubblica ogni Diploma ottenuto, onde pavoneggiarsi, peraltro senza neanche avere chiesto un placet e un parere a coloro i quali lo hanno concesso, dimentico di ogni “*bon ton*” e di quei principi religiosi di modestia e semplicità che dovrebbero contraddistinguere tanto un Cavaliere quanto una Dama dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Capitolo XI – Del Corpo della Guardia d’Onore.

Art. 43 – Con le presenti Costituzioni è altresì approvata l’Istituzione, in seno all’Ordine, del Corpo della Guardia d’Onore, con appositi gradi di ispirazione militare, divise, distintivi, decorazioni e labaro, che saranno dettagliatamente determinati con speciale e minuzioso Regolamento. Il Corpo della Guardia d’Onore ha l’onorifico incarico di prestare servizio durante le cerimonie e le udienze, per rendere gli onori e scortare il Gran Maestro Ereditario, Capo di Nome e d’Arme del Casato. Il Corpo non è una Organizzazione Militare o Paramilitare, né di Organizzazione Segreta o avente scopi politici e quindi è perfettamente lecito e legittimo e, per le Sue funzioni di Guardia d’Onore al Gran Maestro Ereditario, non può essere considerato “*contra legem*”.

Capitolo XII – Della Zecca dell’Ordine e delle Poste Magistrali.

Art. 44 – Con le presenti Costituzioni è altresì approvata l’istituzione di speciali medaglie collezionistiche, labari e conii celebrativi.

Capitolo XIII – Della Università Costantiniana di San Giorgio.

Art. 45 – Per l’attuazione degli scopi dell’Ordine già enunciati in questi Statuti, è approvata l’istituzione, in seno all’Ordine, di un Centro Accademico di Ricerca e Studi Superiori, un Istituto (Privato) di Cultura Universitaria a carattere internazionale. Questo Ateneo potrà accreditare, riconoscere, associare e gemellare Atenei ed Accademie ed essere a Sua volta accreditato, riconosciuto, associato e gemellato da Atenei ed Accademie. Il Magnifico Rettore ed il Senato Accademico, così come ogni titolato, anche soltanto honoris causa, ad honorem, dall’Ateneo Costantiniano di San Giorgio, debbono essere scelti e nominati con Lettere Patenti del Gran Maestro Ereditario dell’Ordine. Un apposito Regolamento disciplinerà il funzionamento del predetto Ateneo ed i gradi accademici che potranno essere conferiti a coloro i quali hanno portato a termine gli studi previsti, ovvero, a titolo d’Onore, a persone meritevoli dotate di un importante Curriculum Vitae, Curriculum Studiorum et Cursus Honorum.

Belgrado, 28 ottobre 2014.

Il Gran Maestro
SAIR il Principe di Montenegro e Macedonia